



Progetto

Per Continuare Insieme

Amministrazione di Sostegno e Sussidiarietà

ADS FACILE

L'amministrazione di sostegno:
domande e risposte in tema

Con la collaborazione di:



AMMINISTRATORE
DI SOSTEGNO
l'attenzione alla persona



RIFERIMENTI SUL TERRITORIO MANTOVANO

PER INFORMAZIONI E SUPPORTO GIURIDICO:

UPG (UFFICIO DI PROTEZIONE GIURIDICA) ASL MANTOVA

► Ufficio centrale:

Mantova, c/o Direzione Sociale Asl Mantova, Via dei Toscani, 1 (Palazzina 10)

Tel. 0376 334554/51 - Fax 0376 334775

Orario Lun-Ven (9-12) - Email: upg@aslmn.it

Responsabile: Serena Zoboli

Collaboratore: Luca Ughini

Sito: www.aslmn.it (sezione UPG)

► Sedi distrettuali presso Sportelli Unici Socio sanitari:

■ Distretto di Mantova: Mantova, Via Trento, 8 Tel. 0376 334604 - N. verde 800 279 444
Orario Lun-Ven (9-12) - Referente: Maria Ragone

■ Distretto di Asola: Asola - Via Mazzini, 48 Tel. 0376 334019 - N. verde 800 679 996
Orario Lun-Ven (9-12) - Referente: Anna Bonfatti Paini

■ Distretto di Guidizzolo: Goito - Strada Statale Goitese, 313 Tel. 0376 689902/689911
Orario Lun-Ven (9-12) - Referente: Donatella Terzi

■ Distretto di Ostiglia: Ostiglia - Via Belfanti, 1 Tel. 0386 302069 - N. verde 800 379 177
Orario Lun-Ven (9-12) - Referente: Rossella Balasini

■ Distretto di Suzzara: Suzzara - Via Marangoni, 4/A Tel. 0376 506100 - N. verde 800 390 088
Orario Lun-Ven (9-12) - Referente: Roberta Redolfi

■ Distretto di Viadana: Viadana - Largo De Gasperi, 7 Tel. 0375 789763 - N. verde 800 391 533
Orario Lun-Ven (9-12) - Referente: Cinzia Parmigiani

► Tribunale di Mantova:

Mantova - Via Carlo Poma, 11 - cancelleria Volontaria Giurisdizione - Piano terra
- stanza 50 Tel. 0376-339225 - 339223 - Fax 0376-339266.

Orario sportello: dal lunedì al venerdì 8:30 - 12:30

Sezione distaccata di Castiglione d/Stiviere (per i Comuni di: Acquaneгра - Asola

- Canneto - Casalmoro - Casaloldo - Casalromano - Castel Goffredo - Castiglione

- Cavriana - Ceresara - Goito - Guidizzolo - Mariana - Medole - Monzambano -

Piubega - Ponti - Redondesco - Solferino - Volta)

Via Pretorio, 19 - Tel. 0376 - 632032 - Fax 0376 - 636672

Orario sportello: dal lunedì al venerdì, 8:30-13.30

Riferimenti Associazione Auxilia:

ASSOCIAZIONE
AUXILIA
Amministrazione di Sostegno e Sussidiarietà



www.mantova.progettoads.net



associazioneauxilia@gmail.com



www.facebook.com/AssociazioneAuxilia

Indice

INTRODUZIONE:

IL PROGETTO "ADS - a sostegno di un'opportunità"	pag. 4
--	--------

SCHEDA 1	LA LEGGE SULL'AMMINISTRAZIONE DI SOSTEGNO UNA SVOLTA CULTURALE	pag. 5
-----------------	---	--------

SCHEDA 2	LE DIVERSE FORME DI TUTELA GIURIDICA DELLE PERSONE FRAGILI	pag. 6
-----------------	---	--------

SCHEDA 3	IL BENEFICIARIO	pag. 8
-----------------	-----------------------	--------

SCHEDA 4	IL RICORRENTE	pag. 10
-----------------	---------------------	---------

SCHEDA 5	L'AMMINISTRATORE DI SOSTEGNO (ADS)	pag. 11
-----------------	--	---------

SCHEDA 6	POTERI E DOVERI DELL'ADS	pag. 12
-----------------	--------------------------------	---------

SCHEDA 7	RESPONSABILITÀ DELL'ADS E DEL BENEFICIARIO	pag. 13
-----------------	--	---------

SCHEDA 8	I RESPONSABILI DEI SERVIZI SANITARI E SOCIALI	pag. 14
-----------------	---	---------

SCHEDA 9	IL GIUDICE TUTELARE	pag. 15
-----------------	---------------------------	---------

SCHEDA 10	I PARENTI	pag. 16
------------------	-----------------	---------

SCHEDA 11	IL PUBBLICO MINISTERO	pag. 17
------------------	-----------------------------	---------

SCHEDA 12	IL RICORSO	pag. 18
------------------	------------------	---------

SCHEDA 13	L'UDIENZA	pag. 24
------------------	-----------------	---------

SCHEDA 14	IL DECRETO DI NOMINA DELL'ADS	pag. 25
------------------	-------------------------------------	---------

SCHEDA 15	IL GIURAMENTO	pag. 27
------------------	---------------------	---------

SCHEDA 16	IL RENDICONTO / RELAZIONE ANNUALE	pag. 28
------------------	---	---------

SCHEDA 17	ISTANZA DI EQUO INDENNIZZO / RIMBORSO SPESE DELL'ADS ...	pag. 30
------------------	--	---------

SCHEDA 18	LA REVOCA DELL'AMMINISTRAZIONE DI SOSTEGNO E LA SOSTITUZIONE DELL'ADS	pag. 32
------------------	--	---------

SCHEDA 19	IL DECESSO DEL BENEFICIARIO	pag. 34
------------------	-----------------------------------	---------

SCHEDA 20	IL CONSENSO INFORMATO	pag. 36
------------------	-----------------------------	---------

SCHEDA 21	IL PROTOCOLLO D'INTESA TRA ASL MANTOVA E TRIBUNALE DI MANTOVA	pag. 37
------------------	--	---------

SCHEDA 22	L'ELENCO PROVINCIALE DEGLI ADS	pag. 38
------------------	--------------------------------------	---------

**Il Progetto "Per continuare insieme - AdS e Sussidiarietà" è finanziato
da Regione Lombardia, Ex DGR 725/2013**



Regione
Lombardia

INTRODUZIONE

La protezione giuridica è una opportunità che va resa stabile ed accessibile: la finalità del Progetto "Per continuare Insieme - AdS e Sussidiarietà" è proprio questa.

Il progetto, con Associazione Auxilia in qualità di capofila, vuole consolidare l'esperienza del "Progetto AdS - a sostegno di un'opportunità" per consolidare all'interno della provincia di Mantova il sistema di protezione giuridica, rendendolo competente, stabile e capace di collaborare con le istituzioni locali deputate in tema (Asl Mantova, Uffici di Piano, Amministrazioni Comunali e Tribunale di Mantova) al fine di rinforzare la rete dei servizi rivolti alle persone fragili ed alle loro famiglie nel territorio mantovano.

Un sistema capace di sensibilizzare ulteriormente le comunità, di informare le famiglie, di coinvolgere le istituzioni, di attivare interlocuzioni con il Tribunale di Mantova, di dare voce, supporto e sostegno agli Amministratori di Sostegno, di attivare con forza i territori e le associazioni ivi presenti per reperire Amministratori di Sostegno volontari per le famiglie che non possono o non sono in grado di gestire l'amministrazione di sostegno del proprio congiunto.

In sintesi, si tratta di sviluppare un "sistema sussidiario" capace di muoversi sul territorio, in maniera strategica ed attenta, per stare al fianco dei soggetti fragili e delle loro famiglie accompagnandole nelle varie fasi del percorso di "presa in carico" e di progettazione del "dopo di noi".

L'"AdS Facile", si inserisce perfettamente all'interno di questa architettura: vuole essere uno strumento facile ed accessibile capace di informare, promuovere, formare e sostenere.

All'interno delle 22 schede, alcune fornite di allegato, abbiamo infatti cercato, grazie alle competenze della dott.ssa Serena Zoboli e del dr. Luca Ughini dell'Ufficio di Protezione Giuridica dell'ASL Mantova e dell'Avvocato Matteo Magri, di rendere accessibili importanti informazioni di base sull'amministrazione di sostegno e sul come si possa accedere a questa importante forma di tutela.

Sul sito del Progetto AdS: www.mantova.progettoads.net potrete trovare tutte le informazioni sul progetto stesso e le iniziative (formazione e non) attive nella nostra provincia.

Lorenzo Tornaghi

Responsabile del progetto "AdS-A sostegno di un'opportunità"

La legge n. 6/2004, entrata in vigore il 9 marzo 2004, ha istituito la figura dell'amministrazione di sostegno. Si tratta di un provvedimento fondamentale nell'ambito della protezione ed assistenza delle persone fragili, in quanto modifica profondamente il sistema preesistente che conosceva come uniche figure quelle dell'interdizione e dell'inabilitazione.

Lo spirito della legge sull'amministrazione di sostegno è quello di considerare ogni persona debole come un soggetto che non deve essere umiliato nella propria condizione, ma piuttosto valorizzato ed aiutato nel soddisfacimento dei propri bisogni e delle proprie richieste.

Secondo la legge in esame, "debole" è qualunque soggetto che, "per effetto di una infermità ovvero di una menomazione fisica o psichica, si trova nell'impossibilità, anche parziale o temporanea, di provvedere ai propri interessi": si tratta di una definizione volutamente ampia, che proprio per questo motivo consente di intervenire con lo strumento dell'amministrazione di sostegno nella totalità dei casi.

Con la nomina dell'amministratore di sostegno (AdS) il soggetto debole mantiene la propria capacità di agire per il compimento degli atti della vita quotidiana, così come in generale per tutti gli atti non riservati alla competenza esclusiva o alla assistenza dell'amministratore.

A differenza di quanto avviene con l'interdizione e con l'inabilitazione, con l'amministrazione di sostegno la capacità di agire diventa la regola.

Tutto il procedimento per l'amministrazione di sostegno, dalla nomina dell'amministratore, allo svolgimento dell'incarico, alla sua cessazione, si svolge sotto il controllo costante del giudice tutelare del luogo in cui il soggetto debole (c.d. beneficiario) ha la residenza o il domicilio.

Per avviare la procedura è necessario presentare una richiesta (sotto forma di ricorso) al giudice tutelare competente. Salvo casi particolari, non è necessario essere assistiti da un avvocato.

Fino all'entrata in vigore della legge 6/2004, gli unici strumenti a tutela delle persone fragili erano costituiti dagli istituti della interdizione e della inabilitazione, figure che, come loro effetto principale, prevedono la privazione, totale o parziale, della capacità di compiere validamente atti giuridici.

In particolare, l'**interdizione** riguarda tutti quei casi in cui una persona maggiorenne si trovi in situazione di abituale infermità di mente, tale da renderla incapace di provvedere ai propri interessi: da ciò consegue una situazione di incapacità legale a compiere atti giuridici (identica a quella in cui si trova il minore).

L'**inabilitazione** è, invece, una misura che può essere chiesta solo in alcune specifiche ipotesi previste dall'art. 415 c.c. (per il maggiore di età infermo di mente, lo stato del quale non è talmente grave da far luogo all'interdizione; per prodigalità o per abuso abituale di bevande alcoliche o di stupefacenti; per il sordomuto e il cieco dalla nascita o dalla prima infanzia) e determina una situazione di incapacità giuridica relativa, di minore importanza rispetto all'interdizione.

L'amministrazione di sostegno non ha eliminato l'interdizione e l'inabilitazione, ma ne ha modificato profondamente il contenuto, rendendole figure residuali nell'assistenza delle persone fragili: solo quando appaia assolutamente necessario per assicurare al soggetto debole un'adeguata protezione sarà possibile chiedere l'interdizione o l'inabilitazione.

Come si è visto nei primi anni di applicazione della legge 6/2004, le interdizioni e le inabilitazioni sono in forte diminuzione: segno che l'orientamento oramai prevalente nei tribunali italiani è quello di preferire l'amministrazione di sostegno nella cura dei soggetti fragili, essendo questo strumento estremamente flessibile e modulabile su ogni singolo caso concreto ed in grado così di occupare tutto lo spazio possibile nell'ambito dell'assistenza delle persone in difficoltà.

Un aspetto molto importante da evidenziare è il seguente: la scelta tra interdizione, inabilitazione o amministrazione di sostegno non si basa, e non deve basarsi, sul livello di gravità della debolezza del soggetto.

È sbagliato pensare che il soggetto gravemente infermo debba essere interdetto, quello che, "insomma, così male non sta", debba essere solo inabilitato, e che quello che ha unicamente bisogno di un piccolo aiuto debba essere assistito da un amministratore di sostegno.

È un modo di pensare che, purtroppo ancora fortemente radicato nella società, anche in tanti giudici ed avvocati, ormai appartiene al passato.

La differenza più netta che distingue amministrazione di sostegno, da un lato, ed interdizione ed inabilitazione, dall'altro, infatti, non riguarda la gravità dello stato di bisogno, bensì la procedura attraverso la quale si giunge a tale nomina.

Nell'interdizione ed inabilitazione è il giudice ad imporre tali misure ed i poteri del tutore e del curatore sono quasi del tutto già stabiliti dal codice civile; nell'amministrazione di sostegno, invece, la nomina dell'amministratore avviene in modo concertato: il beneficiario deve essere in ogni caso ascoltato e può influire sulla scelta dell'amministratore di sostegno e sui poteri ad esso attribuibili.

Ogni amministrazione di sostegno è dunque modellata sul singolo caso, perché i bisogni di una persona non possono essere uguali a quelli di un'altra.

Il beneficiario è la persona che viene sottoposta all'amministrazione di sostegno.

Chi può essere beneficiario dell'amministrazione di sostegno?

Ai sensi dell'art. 404 c.c., la persona (maggiore di età) che per effetto di un'infermità o menomazione fisica o psichica:

- si trova nell'impossibilità, permanente, di provvedere ai propri interessi in modo totale;
- si trova nell'impossibilità, permanente, di provvedere ai propri interessi in modo parziale;
- si trova nell'impossibilità, temporanea, di provvedere ai propri interessi in modo totale;
- si trova nell'impossibilità, temporanea, di provvedere ai propri interessi in modo parziale;

L'amministratore di sostegno può, quindi, "sostenere" sia persone che conservano una parziale capacità, sia persone completamente prive della capacità di agire.

Può il «potenziale» beneficiario dell'amministrazione di sostegno presentare la richiesta di nomina dell'amministratore di sostegno a favore di se stesso?

Sì, l'art. 406 c.c. prevede che «Il ricorso per l'istituzione dell'amministrazione di sostegno può essere proposto dallo stesso soggetto beneficiario, anche se minore, interdetto o inabilitato».

Pertanto, anche lo stesso "futuro" beneficiario dell'amministrazione di sostegno può richiedere che gli venga nominato un amministratore di sostegno.

Se il beneficiario è già interdetto o inabilitato?

Ai sensi dell'art. 406 c.c. «Se il ricorso concerne persona interdetta o inabilitata il medesimo è presentato congiuntamente all'istanza di revoca dell'interdizione o dell'inabilitazione davanti al giudice competente per quest'ultima».

L'ordinamento giuridico italiano contempla, infatti, tre differenti misure di protezione giuridica:

- l'amministrazione di sostegno (art. 404 c.c.),
- l'interdizione (art. 414 c.c.),
- l'inabilitazione (art. 415 c.c.).

Queste misure sono tra loro alternative: non possono ricevere contestuale applicazione e "coesistere" nei confronti di una stessa persona.

A fronte di una già intervenuta pronuncia (sentenza) di interdizione o inabilitazione occorrerà promuovere un procedimento per ottenere la revoca della stessa (il ricorso di revoca dell'interdizione e dell'inabilitazione richiede assistenza legale) e, contestualmente, presentare il ricorso per ottenere la nomina dell'amministratore di sostegno.

Solo con la revoca dell'interdizione / inabilitazione la persona da tutelare potrà diventare beneficiario dell'amministrazione di sostegno.

Se il beneficiario è un minore?

Ai sensi dell'art. 405 c.c. Il decreto di nomina dell'amministratore di sostegno «che riguarda un minore non emancipato può essere emesso solo nell'ultimo anno della sua minore età e diventa esecutivo a decorrere dal momento in cui la maggiore età è raggiunta».

Chi sono i ricorrenti?

I ricorrenti sono i soggetti che possono (= legittimati) presentare, al tribunale competente, il ricorso per la nomina dell'amministratore di sostegno.

Li elenca l'art. 406 c.c.:

- a) il beneficiario anche se minore, interdetto, inabilitato;
- b) coniuge del beneficiario;
- c) persona stabilmente convivente con il beneficiario;
- d) parenti entro il quarto grado del beneficiario
(genitori, figli, fratelli, sorelle, nonni, bisnonni, pronipoti in linea retta, zii, nipoti, cugini, prozii, pronipoti in linea collaterale);
- e) affini entro il secondo grado del beneficiario
(suocero, suocera, genero, nuora);
- f) tutore del beneficiario;
- g) curatore del beneficiario;
- h) pubblico ministero;
- i) responsabili dei servizi sanitari e sociali direttamente impegnati nella cura e assistenza della persona.

Soggetti diversi da quelli elencati non possono presentare il ricorso (verrebbe rigettato per difetto di legittimazione) ma possono, comunque, effettuare una segnalazione al pubblico ministero presso la procura della Repubblica ove il beneficiario ha residenza o domicilio.

In questo caso, però, sarà lo stesso pubblico ministero a valutare l'opportunità di ricorrere al giudice tutelare.

Chi è l'amministratore di sostegno?

L'amministratore di sostegno è una persona che assiste chi è in difficoltà e non in grado di provvedere, anche solo temporaneamente, ai propri interessi, personali o patrimoniali. Viene nominata dal giudice tutelare del luogo in cui il beneficiario ha la residenza o il domicilio. All'atto della nomina il giudice tutelare stabilisce, tra l'altro, anche la durata dell'incarico, che può essere a tempo determinato o indeterminato.

Quali sono i criteri di scelta dell'amministratore di sostegno che il giudice tutelare deve rispettare?

Nell'individuazione dell'amministratore di sostegno il giudice tutelare deve avere esclusivo riguardo alla cura e agli interessi del beneficiario, il quale, in previsione della propria futura incapacità, può designare espressamente (con atto pubblico o scrittura privata autenticata) una persona che dovrà ricoprire l'incarico.

In mancanza di tale indicazione, o in presenza di gravi motivi, il giudice tutelare potrà nominare un amministratore di sostegno diverso: ove possibile, nella scelta dovrà essere preferito il coniuge non separato legalmente, la persona stabilmente convivente, il padre o la madre, il figlio, il fratello o la sorella, o comunque un parente entro il quarto grado.

Il giudice tutelare, inoltre, quando ne ravvisi l'opportunità e nel caso di designazione dell'interessato ricorrendo gravi motivi, potrà comunque nominare una persona diversa da quelle sin qui indicate o, anche, un'associazione, fondazione (attribuendo i poteri al legale rappresentante o a chi per esso).

Chi può svolgere l'incarico di amministratore di sostegno?

Quello dell'amministratore di sostegno è un incarico che può essere svolto da chiunque (parenti, amici, conoscenti, ecc.).

Vi è però un'eccezione: l'art. 408 c.c. stabilisce infatti che "non possono ricoprire le funzioni di amministratore di sostegno gli operatori dei servizi pubblici o privati che hanno in cura o in carico il beneficiario".

Stante il divieto, nei casi in cui non vi siano altre persone disponibili ad assumere l'incarico, per evitare che il beneficiario rimanga sfornito di tutela, la prassi adottata dai giudici tutelari è comunque quella di nominare, seppur all'interno del servizio che ha in cura o in carico la persona, operatori diversi da quelli che stanno direttamente seguendo il caso, oppure di nominare un volontario iscritto nell'elenco provinciale degli amministratori di sostegno dell'ASL di Mantova.

Quali sono i poteri dell'amministratore di sostegno?

I poteri dell'amministratore di sostegno sono stabiliti dal giudice tutelare all'atto della nomina; tali poteri possono essere modificati, integrati o ridotti in ogni momento, sulla base delle esigenze del beneficiario.

Fermo il principio per cui, in ogni caso, il beneficiario mantiene la capacità di compiere gli atti necessari a soddisfare le esigenze della propria vita quotidiana, l'amministratore di sostegno potrà avere il potere di agire in assistenza o in rappresentanza (cioè in sostituzione) del beneficiario: nel primo caso, sarà necessario l'intervento sia del beneficiario che dell'amministratore di sostegno affinché l'atto si perfezioni; nel secondo caso, l'amministratore di sostegno agirà, a tutti gli effetti, in nome e per conto, del beneficiario.

Quali sono i doveri dell'amministratore di sostegno? (art. 410 c.c.)

Nell'esercizio del suo ufficio, l'amministratore di sostegno deve rispettare le aspirazioni e i bisogni del beneficiario e deve sempre informarlo circa gli atti da compiere.

In caso di dissenso con il beneficiario stesso, l'amministratore di sostegno dovrà darne comunicazione al giudice tutelare.

L'amministratore di sostegno è tenuto a continuare nello svolgimento dei suoi compiti per almeno dieci anni (se l'amministratore di sostegno è coniuge, convivente, ascendente o discendente del beneficiario anche oltre i dieci anni) e periodicamente deve presentare al giudice tutelare una relazione circa l'attività svolta e le condizioni di vita personale e sociale del beneficiario.

Al momento dell'assunzione dell'incarico, l'amministratore di sostegno deve prestare giuramento di fedeltà e diligenza nello svolgimento dello stesso.

Il canone generale e la modalità con cui l'amministratore di sostegno deve eseguire i propri compiti è la diligenza del buon padre di famiglia cioè la cura, l'attenzione e la perizia che può richiedersi ad un uomo medio.

Conseguenze degli atti compiuti in violazione di quanto stabilito dal giudice tutelare.

Nel caso di atti compiuti dal beneficiario o dall'amministratore di sostegno in violazione delle previsioni del decreto di nomina emesso dal giudice tutelare, l'atto potrà essere annullato entro cinque anni dalla cessazione dell'amministrazione di sostegno.

Quali sono le responsabilità dell'Ads?

L'amministratore di sostegno può essere chiamato a rispondere dei danni provocati al beneficiario.

Le sue responsabilità derivano oggettivamente dalla mancata osservanza dei poteri a lui attribuiti con il decreto di nomina.

Sarà chiamato a rispondere per tutti gli atti posti in essere senza la necessaria autorizzazione del giudice tutelare (di solito gli atti di straordinaria amministrazione) e per i danni che il beneficiario può aver conseguito se l'amministratore di sostegno non ha rispettato i doveri che gli sono stati conferiti con la nomina.

La legge non tratta espressamente la questione: nel codice civile è solo previsto che, nel caso di contrasto, di atti dannosi o di negligenza da parte dell'amministratore di sostegno, determinati soggetti (art. 410, 2° comma, c.c.) possano rivolgersi al giudice tutelare, il quale "adotta" gli opportuni provvedimenti. Il giudice tutelare potrà disporre i provvedimenti richiesti per la cura della persona e per la gestione del patrimonio, come la sostituzione dell'amministratore, non potrà però decidere né sulla ammissibilità, né sulla quantificazione dei danni conseguenti agli atti compiuti dall'amministratore o causati dalla sua negligenza.

La domanda di risarcimento dei danni dovrà essere proposta al tribunale ordinario.

In questo caso l'amministratore di sostegno deve rispondere dei danni causati al beneficiario o ai terzi, in base alle regole dettate in materia di tutela (artt. 382, 411 c.c.). L'amministratore di sostegno non risponde in ogni caso dei fatti di rilievo penale posti in essere dal beneficiario.

Si può comunque concludere che l'amministratore di sostegno non deve avere timori ad assumere questo ruolo perché è sufficiente seguire con scrupolo e con la "diligenza del buon padre di famiglia" le indicazioni del giudice tutelare.

La responsabilità potrebbe emergere soprattutto in base a comportamenti negligenzi o dolosi, in danno del beneficiario.

Quali sono le responsabilità del beneficiario in caso di danni?

Anche a questo riguardo, le norme in tema di amministrazione di sostegno non dicono nulla. È necessario dunque richiamare quanto disposto dall'art. 2047 c.c. che stabilisce che "in caso di danno cagionato da persona incapace d'intendere o di volere, il risarcimento è dovuto da chi è tenuto alla sorveglianza dell'incapace, salvo che provi di non aver potuto impedire il fatto.

Nel caso in cui il danneggiato non abbia potuto ottenere il risarcimento da chi è tenuto alla sorveglianza, il giudice, in considerazione delle condizioni economiche delle parti, può condannare l'autore del danno a un'equa indennità".

I servizi sanitari e sociali possono o devono proporre il ricorso per la nomina dell'amministratore di sostegno?

Ai sensi dell'art. 406 c.c.: «I responsabili dei servizi sanitari e sociali direttamente impegnati nella cura e assistenza della persona, ove a conoscenza di fatti tali da rendere opportuna l'apertura del procedimento di amministrazione di sostegno, sono tenuti a proporre al giudice tutelare il ricorso di cui all'art. 407 c.c. o a fornirne comunque notizia al pubblico ministero».

Si precisa che, in quest'ultimo caso, («fornirne comunque notizia al pubblico ministero») siamo di fronte ad una **segnalazione** da parte dei servizi e non alla presentazione di un **ricorso**.

Ciò significa che il procedimento di nomina dell'amministratore di sostegno non si attiva immediatamente, ma si attiverà solo su impulso del pubblico ministero, laddove quest'ultimo ritenga opportuno procedere in tal senso sulla base dei dati forniti dai servizi.

Non solo i servizi sanitari e sociali possono fare una segnalazione al pubblico ministero, teoricamente qualunque cittadino (per es. un amico, un vicino di casa del beneficiario) potrebbe farla.

Chi è il giudice tutelare?

Il giudice tutelare è il giudice, istituito in ogni tribunale, a cui sono affidate diverse e importanti funzioni in materia di tutela delle persone deboli, come i minori e gli incapaci, sia con riguardo agli aspetti patrimoniali che a quelli di cura della persona.

Nell'ambito dell'amministrazione di sostegno è il giudice al quale deve essere indirizzato il ricorso per la nomina di un amministratore di sostegno e che è quindi competente ad assumere tutti i provvedimenti in materia (dalla nomina dell'amministratore, alle eventuali autorizzazioni successive, all'approvazione del rendiconto, ecc.).

In qualsiasi momento il giudice tutelare può convocare l'amministratore di sostegno per chiedere informazioni, chiarimenti e notizie sull'andamento della gestione o per dare istruzioni per la migliore realizzazione degli interessi morali e patrimoniali della persona assistita.

Quali sono i poteri del giudice tutelare in merito alla nomina dell'amministratore di sostegno?

Nell'ambito del procedimento di amministrazione di sostegno il giudice tutelare ha i più ampi poteri: può disporre, anche d'ufficio, gli accertamenti di natura medica e tutti gli altri mezzi istruttori utili ai fini della decisione e può in ogni tempo modificare o integrare le decisioni assunte con il decreto di nomina.

Inoltre, qualora ne sussista la necessità (art. 405 c.c.) il giudice tutelare può adottare, anche d'ufficio, i provvedimenti urgenti per la cura della persona interessata e per la conservazione e l'amministrazione del suo patrimonio: può procedere alla nomina di un amministratore di sostegno provvisorio indicando gli atti che è autorizzato a compiere.

Chi sono i parenti e quale ruolo possono svolgere nell'ambito dell'amministrazione di sostegno?

I parenti sono fra i soggetti legittimati a presentare il ricorso per la nomina dell'amministratore di sostegno e sono anche fra coloro che possono ricevere l'incarico di amministratore di sostegno.

La parentela è il vincolo di sangue che unisce le persone discendenti l'una dall'altra (parenti in linea retta: padre e figlio, nonno e nipote, ecc...) o discendenti da uno stipite comune (parenti in linea collaterale: fratelli, cugini, zio e nipote, ecc...).

Non è riconosciuta dalla legge oltre il sesto grado.

Parenti entro il primo grado: padre, figlio.

Parenti entro il secondo grado: fratelli, nonni, nipoti (figli dei figli).

Parenti entro il terzo grado: bisnonni, pronipoti (figli di un nipote in linea retta: figlio del figlio del figlio), nipoti in linea collaterale (figli di un fratello o di una sorella), zii (fratelli e sorelle dei genitori).

Parenti entro il quarto grado: primi cugini (figli di un fratello o di una sorella dei genitori), prozii (zii dei genitori: fratelli di uno dei nonni), pronipoti in linea collaterale (figli dei figli dei fratelli).

Nell'ambito dell'amministrazione di sostegno, quella dei parenti è la categoria all'interno della quale generalmente, sebbene non vi sia alcun obbligo giuridico in tal senso, il giudice tutelare individua colui che dovrà assumere l'incarico.

Chi è il pubblico ministero?

Il pubblico ministero è il magistrato che svolge la funzione di vigilare sulla *“osservanza delle leggi, alla pronta e regolare amministrazione della giustizia, alla tutela dei diritti dello Stato, delle persone giuridiche e degli incapaci”* (art. 73 dell'ordinamento giudiziario).

Il pubblico ministero ha dunque il compito di portare in un processo, operandovi come una parte, l'espressione degli interessi obiettivi dell'ordinamento.

Nell'ambito dell'amministrazione di sostegno il pubblico ministero è uno dei soggetti che vengono espressamente indicati dalla legge come legittimati a proporre il ricorso per la nomina di un amministratore di sostegno.

Pertanto, qualora il pubblico ministero venisse a conoscenza di una situazione tale da giustificare l'attivazione del provvedimento, ad esempio, per esserne stato informato dai dirigenti dei servizi sociali, egli sarebbe dunque tenuto a presentare al giudice tutelare competente il ricorso per la nomina di un amministratore di sostegno, al pari di uno qualsiasi degli altri legittimati in tal senso (v. scheda 4).

Come si attiva una richiesta di nomina di un amministratore di sostegno?

Si attiva mediante presentazione di un ricorso (istanza) al giudice tutelare del luogo in cui il beneficiario ha la residenza o il domicilio.

Possibilità alternativa è la citata segnalazione al pubblico ministero.

Il ricorso deve contenere, ai sensi dell'art. 407 c.c., le indicazioni relative a:

- a) generalità del beneficiario e, anche se non espressamente previsto dall'articolo, le generalità del ricorrente;
- b) dimora abituale del beneficiario;
- c) ragioni per cui si richiede la nomina dell'amministratore di sostegno (vale a dire le patologie che rendono il beneficiario parzialmente o totalmente, temporaneamente o permanentemente, impossibilitato a provvedere ai propri interessi);
- d) nominativo e domicilio, se conosciuti dal ricorrente, del coniuge del beneficiario, dei discendenti del beneficiario, degli ascendenti del beneficiario, dei fratelli del beneficiario, dei conviventi del beneficiario.

Oltre a questi elementi "minimi", è opportuno che nel ricorso vengano inserite tutte le indicazioni utili a fornire al giudice tutelare un quadro il più possibile completo e aggiornato della situazione del beneficiario, una "fotografia" attuale della sua situazione. Le indicazioni (e quindi la documentazione da allegare a sostegno del ricorso) dovranno riguardare: l'infermità o la menomazione fisica o psichica (certificazioni medico/sanitarie), le sue capacità, la sua situazione familiare (certificazioni anagrafiche), economica e patrimoniale se l'amministratore di sostegno dovrà gestirla (documentazione relativa alle entrate - es. pensioni - e uscite - es. rette di ricovero - del beneficiario), la sua situazione rispetto ai servizi sanitari e sociali (ad es. relazioni delle strutture dove il beneficiario è ricoverato o che frequenta, relazione da parte dei servizi sociali comunali inerente interventi/ servizi attivati in suo favore), l'indicazione del possibile amministratore di sostegno e delle motivazioni alla base della possibile scelta, l'indicazione il più possibile precisa degli atti che l'amministratore di sostegno dovrà andare a compiere insieme al beneficiario (quindi in assistenza necessaria del beneficiario) nonché

degli atti che l'amministratore di sostegno dovrà andare a compiere in nome e per conto del beneficiario (al suo posto e quindi in rappresentanza esclusiva).

Quanto più il ricorso sarà formulato in modo puntuale e chiaro, quanto più il giudice tutelare avrà elementi per addivenire ad una rapida decisione, all'individuazione di ulteriori eventuali accertamenti da attivare (ad es. cosa chiedere ai servizi sociali e sanitari, cosa chiedere al beneficiario e ai suoi parenti, quali accertamenti patrimoniali effettuare, ecc.). Riveste fondamentale importanza la parte del ricorso che spiega le ragioni per le quali si richiede la nomina dell'amministratore di sostegno: vanno infatti puntualmente descritte le condizioni, le esigenze nonché le necessità eventualmente urgenti del beneficiario.

Il ricorso deve essere presentato solo da un legale o può essere presentato anche dalla parte ricorrente personalmente?

Di regola, trattandosi di volontaria giurisdizione, non è richiesta l'assistenza tecnica di un legale. Alcuni tribunali potrebbero richiederla, soprattutto in casi di forti conflitti tra i parenti del beneficiario o di situazioni patrimoniali particolarmente complesse che richiedono competenze tecniche specifiche.

Quali sono i costi del procedimento per la nomina dell'amministratore di sostegno?

Si tratta di un procedimento esente dal pagamento del contributo unificato e dalle spese di registrazione degli atti. Al momento della presentazione del ricorso presso la cancelleria della volontaria giurisdizione occorre applicare una marca da bollo, attualmente (anno 2012) di importo pari ad euro 8,00.

Ulteriori spese o marche da bollo possono essere richieste per l'effettuazione delle notifiche o il rilascio di copie di atti relativi all'amministrazione di sostegno (esempio: verbale di giuramento dell'amministratore di sostegno, successive istanze o autorizzazioni, ecc.).

**Schema di Ricorso introduttivo per la richiesta di nomina
di un amministratore di sostegno:**

Ricorso esente dal contributo unificato di cui al d.p.r. n. 115/2002, ai sensi dell'art. 13 della legge 6/2004
marca da bollo
€ 8

AL GIUDICE TUTELARE
presso il tribunale ordinario di Mantova
/ Sez. distaccata di Castiglione delle Stiviere

RICORSO
PER L'ISTITUZIONE DI AMMINISTRAZIONE DI SOSTEGNO
ai sensi dell'art. 404 c.c.

il/la sottoscritto/a , nato a
il , cod. fisc. , residente a
via n. , tel. ,
legittimato/a al presente ricorso, ai sensi dell'art. 406 c.c., in qualità di
(coniuge / convivente / parente entro il IV° grado / affine entro il II° grado / Tutore o Curatore)
del/della sig./ra nato/a a
il , cod. fisc. , residente a
via n. , tel. ,
attualmente domiciliato/dimorante in/presso
ove è ricoverato/a;

CONSIDERATO CHE:

Il/la beneficiario/a, predetto/a sig./ra , si trova nella
impossibilità temporanea/permanente di provvedere ai propri interessi a causa di "....."
....." (indicare sinteticamente le patologie e le ragioni per le quali si richiede
la nomina di un amministratore di sostegno), come indicato nel/negli allegato/i certificato/i (all.
i n.),

[parte eventuale:

in base all'esperienza di vita quotidiana e delle relazioni sociali, sanitarie psicologiche ed educative,
il/la beneficiario/a è in grado di compiere in modo autonomo le seguenti attività:

.....;
appare nel suo interesse che provveda con l'assistenza di un amministratore di sostegno al
compimento dei seguenti atti:

.....;
non è in grado di compiere le seguenti azioni:

.....;
le entrate di cui il/la beneficiario/a può/potrà disporre sono/saranno le seguenti:

- pensione cat. per euro mensili (all. n.),
- indennità di accompagnamento per euro mensili (all. n.);
è inoltre titolare di conto corrente bancario / libretto postale, presso Banca/Posta, Ag./Uff. di
....., sul quale risulta, alla data del .../.../..., un saldo attivo/passivo pari ad
euro

il patrimonio di cui dispone è così costituito:

- proprietà di unità Immobiliare (o quota parte %) sita in
(come da allegata visura catastale per soggetto - all. n.)]

- Fondo investimento titoli, presso banca per euro
(all. n.);

- le principali spese che il/la beneficiaria attualmente sostiene/che dovrà sostenere e le somme
di cui necessita per i propri bisogni quotidiani riguardano e sono principalmente
ripartite tra:

- per euro mensili / annuali (all. n.),
- per euro mensili / annuali (all. n.),
[parte eventuale: - lo stesso beneficiario ha provveduto in data ... / ... / ... con atto del Notaio
....., n.... Rep./Racc. (di cui si allega copia, al n....), alla designazione del/
la sig./ra quale proprio possibile amministratore di sostegno.]

Tutto ciò premesso e sembrando, nel caso, ricorrere i presupposti legali e l'opportunità concreta di provvedere per il/la beneficiario/a alla nomina di un amministratore di sostegno;

CHIEDE CHE

a) ai sensi della legge n. 6/2004, venga nominato a tempo indeterminato / per la durata di anni , a tutela del/la beneficiario/a Sig./ra , un amministratore di sostegno nella persona di nato a il , cod. fisc. , residente / domiciliato a via n. , tel. , cell. , e-mail , [familiare (indicare grado parentela) / Volontario/a di riferimento del/la beneficiario/a presso la Struttura e con il/la quale ha instaurato un importante legame affettivo, come risulta nell'allegata Relazione (all. n.);]

[parte eventuale:

- rimangano nella piena capacità e facoltà di essere compiuti dal/la beneficiario/a:

..... ;
(elencare atti o azioni che eventualmente il/la beneficiario/a possa continuare ad effettuare autonomamente: ad es. gestire una parte delle entrate economiche mensili o delle somme in disponibilità - effettuare operazioni bancarie/postali bancomat entro un limite di euro - compiere atti negoziali entro il limite di euro)]

b) vengano individuati quali atti il/la beneficiario/a può compiere in regime di **assistenza necessaria** previo accordo con l'amministratore di sostegno, subordinandone la validità alla congiunta volontà del beneficiario e dell'amministratore di sostegno: ad es.

- *collaborazione con i competenti uffici del Servizio Sociale relativamente a scelte legate alla residenzialità, a percorsi terapeutici o riabilitativi o assistenziali;*

c) vengano altresì individuati quali atti l'amministratore di sostegno stesso può compiere **in nome e per conto** del/la beneficiario/a, a lui/lei sostituendosi, prevedendosi espressamente:

- *cura della persona del/la beneficiario/a e scelta della più congrua sistemazione abitativa/residenziale, eventualmente in collaborazione con i competenti uffici del Servizio Sociale o Sanitario, avendo cura che sia prestata tutta l'assistenza necessaria nonché le terapie o i percorsi riabilitativi o assistenziali prescritti;*

- *prestazione di consenso informato per gli atti di natura sanitaria di routine, per percorsi terapeutici o riabilitativi o assistenziali;*

- *gestione dei rapporti contrattuali con la struttura che ospita o che eventualmente ospiterà il/la beneficiario/a in futuro (provvedendo al pagamento della retta e delle altre spese necessarie);*

- *riscossione ed ordinaria gestione del reddito mensile e delle somme in disponibilità del/la beneficiario/a, nel suo esclusivo interesse ed in funzione dei suoi bisogni e del suo benessere psicofisico, nonché gestione di eventuali altri emolumenti corrisposti al/la beneficiario/a previo il compimento dell'attività necessaria per il riconoscimento del diritto a percepirla;*

- *apertura/gestione di conto corrente bancario / postale intestato in via esclusiva al/la beneficiario/a, con espressa autorizzazione a curare le pratiche di domiciliazione dell'addebito relativo alla retta mensile di degenza presso / delle utenze domestiche e dell'accredito delle mensilità di pensione e di ogni altro accredito periodico o occasionale in favore del/la beneficiario/a, nonché di operare prelievi sul conto medesimo unicamente da parte dell'amministratore di sostegno [ev.: e limitatamente all'importo di euro mensili];*

- *revoca della delega ad operare sul conto corrente intestato al/la beneficiario/a rilasciata in favore del/la sig./ra ;*

- *stipulazione di contratti, assunzione di obbligazioni;*

- ordinaria amministrazione del patrimonio immobiliare di cui il/la beneficiario/a è proprietario/a / usufruttuario/a / comproprietario/a, per la quota di sua spettanza,
 - previa acquisizione di specifica autorizzazione del giudice tutelare, straordinaria amministrazione del patrimonio immobiliare di cui il/la beneficiario/a è proprietario/a / usufruttuario/a / comproprietario/a, per la quota di sua spettanza,
 - gestione dei rapporti (con potere di sottoscrizione), di qualsiasi natura, con la Pubblica Amministrazione, con la Posta, con le Banche, con Istituti o Enti che erogano benefici o servizi, compresa ogni attività materiale e giuridica relativa all'eventuale presentazione di istanze ad enti pubblici o privati;
 - redazione e sottoscrizione di atti amministrativi e burocratici in ambito fiscale e/o assistenziale;
 - gestione di ogni pratica occorrente presso gli uffici postali al fine di ritirare pacchi, buste, lettere, raccomandate con o senza avviso di ricevimento, vaglia postali, rilasciando le dichiarazioni all'uopo richieste;
 - di operare un controllo sul patrimonio immobiliare e mobiliare del/la beneficiario/a così che se ne possa valutare la relativa consistenza ai fini della richiesta, in caso di insufficienza, di ausili al Comune competente;
- d) vengano definiti gli eventuali limiti di spesa che l'amministratore di sostegno può sostenere con utilizzo delle somme di cui il beneficiario ha la disponibilità o che gli deriveranno;
- e) infine, si determini la periodicità con cui l'amministratore di sostegno deve riferire al giudice circa l'attività svolta e le condizioni di vita personale e sociale del/la beneficiario/a.
- Ai sensi dell'art. 407 comma 1 c.c., per quanto conosciuto dal/i ricorrente/i, si indica il nominativo ed il domicilio di: (coniuge, discendenti, ascendenti, fratelli/sorelle, conviventi) del/la beneficiario/a:

1.
2.
3.

Il/i ricorrente/i si impegna/no ad informarli dell'udienza fissata dal giudice tutelare, documentando nel corso dell'udienza stessa di averli informati.

[parti eventuali:

Valutata la situazione attuale del/la beneficiario/a e l'oggettiva **urgenza** ad intervenire, si chiede che, nelle more del procedimento, venga nominato ai sensi dell'art. 405 comma 4 c.c. un **amministratore di sostegno provvisorio**, determinandone i poteri; amministratore che si propone nello stesso ;

infine che,

il trasporto del/la beneficiaria presso la sede del tribunale per lo svolgimento dell'udienza non è possibile / comporterebbe rischi per l'equilibrio o le condizioni psico-fisico/fisiche del/la beneficiario/a, come attestato nel certificato medico che si allega (all. n.), l'Udienza fissata dal giudice tutelare si svolga presso i locali della Struttura / il domicilio del/la beneficiario/a, al fine di salvaguardarne la tranquillità e la situazione psicologica].

Sottoscritto a il giorno
con deferenza,

.....
(il/la ricorrente)

SI ALLEGA:

- fotocopia carta identità e codice fiscale del/la beneficiario/a;
- certificato di residenza e stato di famiglia del/la beneficiario/a;
- atto integrale di nascita del/la beneficiario/a, anche per estratto;
- copia certificato di invalidità civile (Verbale della Commissione Medica per l'accertamento delle Invalidità Civili) del/la beneficiario/a;
- certificato medico del/la Dr./ssa , emesso in data . . . / . . . / , attestante patologie del beneficiario e sue residue capacità;
- relazione psichiatrica/sociale del/la beneficiario/a, emesso dal/la Dr./ssa della struttura / servizio ;
- relazione di ricovero/ dimissione del/la beneficiario/a dalla struttura ;
- copia richiesta aggravamento alla competente commissione INPS per concessione Indennità di accompagnamento;
- certificato Inps (da cui risultino le somme erogate mensilmente o annualmente) relativo all'erogazione delle pensioni / indennità in favore del/la beneficiario/a (modulo Obis M);
- busta paga del/la beneficiario/a;
- copia estratto conto del c.c. bancario intestato al/la beneficiario/a, attestante saldo attivo o passivo al . . . / . . . / ;
- dossier titoli del/la beneficiario/a;
- visura catastale per soggetto relativa alle unità immobiliari di cui il/la beneficiario/a è proprietario/a / comproprietario/a / usufruttario/a;
- eventuale certificato medico che attesti l'impossibilità assoluta del/la beneficiario/a di recarsi in tribunale per l'udienza;

Cosa accade successivamente alla presentazione del ricorso presso la cancelleria del giudice tutelare competente per territorio?

Il giudice tutelare, letto il ricorso fissa, con decreto, la data dell'udienza in cui deve, ai sensi dell'art. 407 c.c., "sentire personalmente la persona cui il procedimento si riferisce recandosi, ove occorra, nel luogo in cui questa si trova e deve tener conto, compatibilmente con gli interessi e le esigenze di protezione della persona, dei bisogni e delle richieste di questa".

Quando il beneficiario è assolutamente non trasportabile presso la sede del tribunale per l'udienza, si potrà quindi allegare al ricorso un certificato medico che ne attesti l'intrasportabilità e chiedere che il giudice si rechi presso il suo domicilio.

Il decreto che fissa l'udienza ne indica la data e l'orario di svolgimento e contiene normalmente l'indicazione dell'obbligo di notificare (= comunicare) il ricorso e il decreto di fissazione dell'udienza ai familiari del beneficiario (coniuge, discendenti, ascendenti, fratelli, persone conviventi).

All'udienza devono presentarsi il ricorrente, il beneficiario ed il proposto amministratore di sostegno (se già indicato nel ricorso).

I familiari notificati sono liberi di recarsi o meno in udienza.

Il giudice tutelare, dopo avere sentito personalmente il beneficiario (gli pone alcune brevi domande per rendersi conto del suo stato psico-fisico), assunte le necessarie informazioni e sentiti, se lo ritiene opportuno, i soggetti di cui all'art. 406 c.c. (coniuge, persona stabilmente convivente, parenti entro il quarto grado, affini entro il secondo grado, tutore, curatore), provvede sul ricorso depositato entro sessanta giorni, con decreto motivato immediatamente esecutivo.

Che cos'è il decreto di nomina?

Il decreto di nomina è il provvedimento con cui il giudice tutelare nomina l'amministratore di sostegno pronunciandosi sul ricorso depositato presso la cancelleria della volontaria giurisdizione.

Il decreto di nomina indica i poteri che sono conferiti all'amministratore di sostegno.

È dunque molto importante leggere attentamente il decreto di nomina poiché tutti i poteri conferiti all'amministratore di sostegno sono indicati in esso e tutto ciò che non è previsto nel decreto di nomina non può essere svolto dall'amministratore di sostegno.

Il decreto di nomina può essere modificato o integrato in qualsiasi momento dal giudice tutelare, sia su richiesta (istanza) di parte oppure d'ufficio (per sua diretta decisione).

Cosa è contenuto nel decreto di nomina dell'amministratore di sostegno?

Ai sensi dell'art. 405 c.c., nel decreto di nomina sono riportate:

- a) generalità della persona beneficiaria e dell'amministratore di sostegno;
- b) durata dell'incarico, che può essere a tempo determinato o indeterminato;
- c) oggetto dell'incarico e atti che l'amministratore di sostegno ha il potere di compiere in nome e per conto del beneficiario;
- d) atti che il beneficiario può compiere solo con l'assistenza dell'amministratore di sostegno;
- e) limiti, anche periodici, delle spese che l'amministratore di sostegno può sostenere con l'utilizzo delle somme di cui il beneficiario ha o può avere la disponibilità;
- f) periodicità con cui l'amministratore di sostegno deve riferire al giudice circa l'attività svolta e le condizioni di vita personale e sociale del beneficiario (di norma annuale).

Si può presentare reclamo contro il decreto di nomina dell'amministratore di sostegno?

Si, arrivando a due gradi di giudizio:

- 1- Reclamo alla Corte d'Appello, ai sensi dell'art. 720 bis c.p.c. e a norma dell'art. 739 c.p.c., contro il decreto di nomina del giudice tutelare;
- 2 - Ricorso per Cassazione, ai sensi dell'art. 720 bis c.p.c., contro il decreto della Corte d'Appello.

Successivamente all'emissione del decreto di nomina, l'amministratore di sostegno, prima di assumere il proprio incarico, deve prestare giuramento davanti al giudice tutelare di esercitarlo con fedeltà e diligenza.

Dunque, l'amministratore di sostegno è immesso nei suoi poteri (e potrà svolgere i compiti affidatigli) dal giorno del giuramento e non dal giorno di ricezione del decreto di nomina.

Sempre dal giorno del giuramento decorre l'arco temporale di amministrazione (di norma annuale) che l'amministratore di sostegno deve periodicamente relazionare al giudice (attività svolta e condizioni di vita personale e sociale del beneficiario).

All'amministratore di sostegno che presta il giuramento viene rilasciato un verbale di giuramento, di cui segue una traccia:

TRIBUNALE DI

VERBALE DI GIURAMENTO DELL'AMMINISTRATORE DI SOSTEGNO

Legge n. 6/2004

N° Reg. Amm. Sost.

N° Reg. Cronologico

L'anno il giorno del mese di
 alle ore nel tribunale di avanti al giudice tutelare del suddetto tribunale
 Dr. assistito dal sottoscritto cancelliere, è comparso/a personalmente,
 a seguito di invito il/la Sig. nato/a a il
 residente a in Via
 il/la quale volendo assumere le funzioni di amministratore di sostegno del beneficiario
 conferitegli/le con decreto del giudice tutelare di in data
 è ammesso a prestare giuramento prescritto dalla legge n. 6/2004.

Reso edotto degli obblighi prescritti per l'esercizio dell'amministratore di sostegno e previa ammonizione sull'importanza dell'atto e sulle pene comminate contro i colpevoli di falso è stato deferito al comparente il giuramento, che egli/ella ha prestato nelle forme di rito, ripetendo la formula:

«Giuro di esercitare l'ufficio di amministratore di sostegno con fedeltà e diligenza».

Dopo di che il/la Sig.

È stato/a immesso/a in possesso delle funzioni conferitegli/le.

Letto, confermato e firmato.

Il cancelliere

Il giudice tutelare

L'amministratore di sostegno deve riferire al giudice tutelare periodicamente, in base alla cadenza stabilita da quest'ultimo (di norma annuale, con decorrenza dal giorno di prestazione del giuramento) circa le condizioni di vita personale e sociale del beneficiario e l'attività a carattere economico svolta in favore del beneficiario stesso.

Si propone qui di seguito il modulo predisposto dal tribunale ordinario di Mantova ai fini della presentazione di detta relazione.

Il modulo, a disposizione presso la cancelleria della volontaria giurisdizione del tribunale, è lo stesso che viene utilizzato dal tutore e dal protutore per la presentazione del rendiconto delle persone interdette.

TRIBUNALE DI MANTOVA
Ufficio del giudice tutelare
Amm. Sost. n.

Beneficiario Sig.
RELAZIONE DELL'AMM. DI SOSTEGNO ANNO
Sig.
residente in Via tel.
Notizie sullo stato psico-fisico del beneficiario:

.....
Persone a cui è affidato e che provvedono eventualmente al mantenimento e all'educazione:
.....
.....

ATTUALE CONSISTENZA PATRIMONIALE DEL BENEFICIARIO

Beni immobili (segnalare se non vi sono variazioni rispetto al precedente rendiconto e, per il primo anno, rispetto all'inventario - ovvero se nell'anno cui si riferisce il rendiconto sono avvenute compravendite quali

Libretti bancari

N. banca

Saldo al €

N. banca

Saldo al €

Titoli

Saldo al €

Conti correnti

N. banca

Saldo al €

N. banca

Saldo al €

Note

ENTRATE

Residuo attivo data precedente rendiconto	€.
Incassi per pensioni	€.
Incassi per indennità di accompagnamento	€.
Incassi per affitti e/o vendite (terreni, fabbricati, bestiame)	€.
Incassi per reimpiego o deposito di denaro	€.
Paghe o stipendi	€.
Altre entrate (<i>specificare quali</i>)	€.

TOTALE ENTRATE €

Note

USCITE

Spese di mantenimento (vitto e vestiario)	€.
Rette per mantenimento in collegi o istituti, ospedali, ecc.	€.
Imposte e tasse	€.
Spese lavorazioni fondi	€.
Manutenzioni fabbricati	€.
Spese per assicurazioni	€.
Pagamento debiti e relativi interessi passivi	€.
Spese straordinarie: utenze, rifiuti, abbonamento TV, tessera invalidi, condominio, medicinali, pulizie, badante, villeggiatura, ecc.	€.
Altre uscite (<i>specificare quali</i>)	€.

TOTALE USCITE €

Note

RIASSUNTO ANNUALE

ENTRATE	
USCITE	
RESIDUO (Attivo o Passivo)	
Note	
L'amministratore di sostegno	

DEPOSITATO IN cancelleria il

IL CANCELLIERE

Visto si approva il rendiconto - Mantova, lì

IL GIUDICE TUTELARE

L'amministratore di sostegno svolge un'attività che si presume prestata con animo di gratuità. Essa non può essere quindi retribuita con un compenso.

Molto spesso però l'amministratore di sostegno si onera di attività impegnative e dimensionalmente cospicue, nonché di spese documentate e costi generali per svolgere il suo ufficio: per questa ragione è previsto che possa essergli liquidato un rimborso delle spese e, eventualmente, un equo indennizzo che verrà quantificato dal giudice tutelare con riferimento all'attività effettivamente svolta ed in ragione dell'entità patrimoniale del beneficiario e delle difficoltà di gestione.

Solitamente dall'amministratore di sostegno che è anche familiare del beneficiario viene riconosciuto un rimborso spese forfettario per le spese sostenute durante l'anno; se amministratore di sostegno è stato invece nominato un professionista (avvocato, commercialista, notaio, ecc.), a questi potrà essere riconosciuto anche un equo indennizzo per il tempo dedicato all'amministrazione e "distratto" alla normale attività professionale.

Le spese sostenute dall'amministratore di sostegno non vanno inserite direttamente tra i costi di gestione esposti nel rendiconto annuale, ma per il loro rimborso va inoltrata al giudice tutelare una specifica istanza, da allegare al rendiconto annuale, di cui si propone fac-simile:

AL GIUDICE TUTELARE

presso il tribunale ordinario di Mantova

Dott./ssa

Istanza di liquidazione Equo Indennizzo in favore dell'amministratore di sostegno

Il/La sottoscritto/a , nato/a a
il , cod. fisc. , residente a
in via n. , in qualità di nominato
amministratore di sostegno del/la sig. /ra

Reg. Amm. Sost. n. / ;

CONSIDERATO

- che il/la beneficiario/a è ricoverato/a presso la R.S.D. / R.S.A. / Struttura "....." sita in
- che l'istante, parente / affine (indicare grado di parentela / affinità) e suo amministratore di sostegno, risiede a
- che il rapporto affettivo che ci lega mi porta ad avere con il/la beneficiario/a incontri quasi quotidiani;

- che recarsi in automobile ogni giorno dalla mia residenza alla Struttura "..... " di e ritorno, comporta una considerevole spesa in carburante;
- che, inoltre, nello svolgimento dell'amministrazione, l'istante ha svolto notevole attività in favore del/la beneficiario/a, sostenendo spese (per raccomandate, lettere, telefonate, fax, cancelleria, marche, ecc.) indicativamente quantificate in euro ;
- che, per effetto del 1° comma. dell'art. 411 c.c., trova applicazione all'amministrazione di sostegno, l'art. 379 c.c., che pur affermando la gratuità dell'ufficio consente al giudice tutelare di "assegnare" al tutore, e quindi anche all'amministratore di sostegno, "un'equa indennità";
- che il giudice tutelare può assegnare tale indennità in veste di rimborso delle spese sostenute e/o anche considerando l'impegno che l'ufficio ha generato, nonché il fatto che l'occupazione ha distratto l'amministratore di sostegno dalla sua normale attività, anche professionale;
- che il/la beneficiario/a percepisce pensione di invalidità civile di euro mensili e per euro ;
- che la Relazione annuale al giudice tutelare (depositata dall'istante amministratore di sostegno presso la cancelleria della Volontaria Giurisdizione in data) espone, nell'ultimo anno di amministrazione effettuata, un residuo attivo pari ad euro ;

CHIEDE

che l'Ill.mo giudice tutelare voglia liquidare, in favore dell'istante amministratore di sostegno, un'equa indennità a titolo di rimborso spese sostenute nell'anno, da porre a carico del/la beneficiario/a; luogo, data
 con Osservanza,

L'amministratore di sostegno

Quando cessa l'amministrazione di sostegno?

L'amministratore di sostegno può essere sostituito?

Il beneficiario, l'amministratore di sostegno, il pubblico ministero, il coniuge, la persona stabilmente convivente, i parenti entro il quarto grado, gli affini entro il secondo grado, il tutore, il curatore, i responsabili dei servizi sanitari e sociali direttamente impegnati nella cura e assistenza della persona possono presentare l'istanza (richiesta) adeguatamente e opportunamente motivata al giudice tutelare per la cessazione dell'amministrazione di sostegno o per la sostituzione dell'amministratore di sostegno (art. 413 c.c.).

La **Revoca** dell'amministrazione può essere chiesta quando sono venuti meno i presupposti che hanno portato all'apertura di questa forma di tutela giuridica; vale a dire quando il beneficiario non è più affetto dalle patologie che lo hanno reso impossibilitato a provvedere ai propri interessi o si è verificato che l'amministrazione di sostegno non è la misura più idonea a tutelarlo.

La **Sostituzione** dell'amministratore di sostegno, invece, può essere richiesta quando, pur permanendo in capo al beneficiario le difficoltà che lo rendono impossibilitato a provvedere ai propri interessi, il nominato amministratore di sostegno non possa più, per vari motivi, continuare a svolgere idoneamente il proprio incarico ed è meglio che venga sostituito da un'altra persona che prenda il suo posto e continui a svolgere l'amministrazione.

La presentazione di queste istanze presuppone sempre l'informazione, con riguardo alle stesse, al beneficiario e all'amministratore di sostegno.

Il giudice tutelare decide in merito a queste istanze con un decreto motivato, assumendo prima tutte le informazioni necessarie e disponendo adeguati mezzi istruttori e cioè strumenti informativi e di prova in grado di consentire una piena comprensione della situazione. Potrebbe, ad esempio, fissare un'udienza per sentire il nominato amministratore di sostegno che chiede la sostituzione, il beneficiario ed il proposto sostituto.

Si propone di seguito una possibile traccia di istanza di sostituzione:

Al giudice tutelare
presso il TRIBUNALE ORDINARIO DI MANTOVA
Dr./Dr.ssa

ISTANZA di SOSTITUZIONE
nell'ufficio di amministratore di sostegno a tempo indeterminato
in favore di, n. R.G. / ... A.S.

Il sottoscritto, nato a (. . .)
il, cod. fisc., e residente a
(MN) in via n., tel.

PREMESSO CHE

- Con Decreto del giudice tutelare Dr./Dr.ssa, emesso in data (n. / ... Reg. A.S.), sono stato nominato amministratore di sostegno del sig., nato a il
- In data ho prestato giuramento innanzi al giudice tutelare;
- a causa di sopravvenuti gravi motivi familiari e di condizioni di salute personale (come da allegate certificazioni), non ritengo di poter svolgere al meglio l'ufficio che mi è stato assegnato;

CHIEDE

che l'Ill.mo giudice tutelare voglia sostituirmi nell'ufficio di amministratore di sostegno in favore del sig., nominando in mia vece il sig. che si è reso disponibile all'incarico;

luogo, data
Con deferenza,

I'Istante

Il proposto sostituto

Si allegano:

- copia documenti di identità dell'AdS e del proposto sostituto;
- certificazioni attestanti problematiche dell'AdS a svolgere l'incarico;
- breve curriculum del proposto sostituto;
- dichiarazione di assenso del beneficiario alla sostituzione (ove possibile);

Con il decesso del beneficiario decade automaticamente, ed immediatamente, anche l'amministrazione di sostegno.

Questo significa che, in teoria, le incombenze relative alle operazioni funerarie del beneficiario passano in carico ai suoi eredi (ove presenti).

Ciò non toglie che all'amministratore di sostegno siano comunque richiesti alcuni adempimenti burocratici finali per la chiusura dell'amministrazione con il tribunale, che si sostanziano nel deposito presso la cancelleria della volontaria giurisdizione di:

- modulo di comunicazione del decesso del beneficiario e contestuale richiesta di chiusura dell'amministrazione di sostegno (il modulo è reperibile presso la cancelleria stessa e ad esso va allegata copia del certificato di morte del beneficiario);
- rendiconto finale di amministrazione (simile al rendiconto annuale ma che si "ferma" alla data del decesso del beneficiario - anche questo modulo è reperibile presso la cancelleria volontaria giurisdizione);
- ricevuta del pagamento (tramite modello F23), presso l'Agenzia delle Entrate, di tributo speciale per chiusura amministrazione (circa euro 172,00).

Per quest'ultimo pagamento (quando anticipato dall'amministratore di sostegno) può richiedere il rimborso, attingendo dal conto o dalle sostanze del defunto beneficiario, tramite specifica istanza al giudice tutelare.

Quando l'amministratore di sostegno, per zelo o mancanza di eredi, intenda farsi anche carico di seguire le incombenze ed il pagamento delle spese funerarie necessarie alla tumulazione del beneficiario, potrà presentare istanza al giudice tutelare per essere autorizzato ad attingere dal conto corrente bancario o dal libretto postale intestato al beneficiario defunto (che vengono bloccati non appena viene comunicato il decesso alla banca o alla posta) ed effettuare i richiesti pagamenti.

Si propone *FAC SIMILE* di tale istanza:

Al giudice tutelare
presso il tribunale ordinario di Mantova
Dott./ssa

**ISTANZA DI AUTORIZZAZIONE A PRELIEVO DA LIBRETTO POSTALE / CONTO CORRENTE BANCARIO
INTESTATO A BENEFICIARIO/A DECEDUTO/A PER IL PAGAMENTO DELLE SPESE FUNERARIE**

Il/La sottoscritto/a , nato/a a il
cod. fisc. , residente a
in via n..... ,
nominato/a amministratore di sostegno di
con Decreto n. ... / ... del tribunale di Mantova in data
(Amm. Sost. n.)

CONSIDERATO CHE

- Il/La beneficiario/a, Sig./ra , è deceduto/a in data
.....;

- che gli oneri funerari relativi al/La beneficiario/a hanno comportato le seguenti spese:

■ pagamento utilizzo camera mortuaria: **euro** (come
risultante da allegato avviso di fattura della ditta "....."
- all. n. , pagamento attualmente sospeso)

■ pubblicazione necrologio con fotografia sul quotidiano "....."
euro (come risultante da allegato avviso di fattura della ditta
"....." - all. n. , pagamento attualmente sospeso);

■ servizio funebre ditta "....." per totali **euro**
(come risultante da allegate fatture n. ... e n. ... - all. n. , pagamento attualmente sospeso);

- che oltre alle suddette spese relative ad oneri funerari, il/La beneficiario/a Sig./ra
..... risultava debitore/trice nei confronti della R.S.D.
"....." per **euro** ascrivibili a: chiamate ambulanza, sigarette, bar,
vestiario e riparazione occhiali (anticipate dalla R.S.D.), come risultante da allegata relazione
della R.S.D. (all. n.);

CHIEDE

che la S.V. voglia autorizzarmi a prelevare dal libretto di risparmio postale / conto
corrente bancario n. , intestato al/La deceduto/a
beneficiario/a Sig./ra , la somma di **euro**
a copertura delle spese e del debito sopra elencati, impegnandomi nel contempo, effettuati i
dovuti pagamenti, a far pervenire alla S.V. copia delle relative quietanze;

che la S.V. voglia inoltre autorizzarmi a prelevare dal suddetto libretto postale di risparmio /
conto corrente bancario, le somme richieste per la chiusura della amministrazione in favore del/
La deceduto/a beneficiario/a (pagamento tributi speciali per **euro** e marche da
bollo per **euro**).

Luogo, data

Con deferenza,

L'amministratore di sostegno

.....

si allega documentazione comprovante le spese sostenute.

La Costituzione italiana (art. 32) sancisce che *“nessuno può essere obbligato ad un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge”*, in sintonia con il principio fondamentale della inviolabilità della libertà personale (art. 13).

Il consenso informato è l'atto preliminare e fondamentale di qualsiasi intervento o procedura medica. In Italia, qualunque trattamento sanitario, medico o infermieristico, necessita del preventivo consenso del paziente; è quindi il suo consenso informato che costituisce il fondamento della liceità dell'attività sanitaria.

Affinché sia validamente espresso, il consenso deve essere: personale (espresso direttamente dal paziente), libero e spontaneo (espresso coscientemente e liberamente), informato (consapevole), attuale (non ha valore continuativo), manifesto (non implicitamente acquisito), recettizio (ha effetto quando il medico ne viene a conoscenza).

La materia è trattata sia nel Codice di Deontologia Medica del 1998 (informazione del paziente e consenso del paziente - Capo Quarto, articoli da 30 a 35), sia nella legge n. 145/2001 di ratifica della Convenzione di Oviedo del 4 aprile 1997 sui diritti dell'uomo e sulla biomedicina, che stabilisce, come regola generale, che *“Un intervento nel campo della salute non può essere effettuato se non dopo che la persona interessata abbia dato consenso libero e informato. Questa persona riceve innanzitutto una informazione adeguata sullo scopo e sulla natura dell'intervento e sulle sue conseguenze e i suoi rischi. La persona interessata può, in qualsiasi momento, liberamente ritirare il proprio consenso.”*

Inoltre, è precisato che *“Allorquando, secondo la legge, un maggiorenne, a causa di un handicap mentale, di una malattia o per un motivo simile, non ha la capacità di dare consenso ad un intervento, questo non può essere effettuato senza l'autorizzazione del suo rappresentante, di una autorità o di una persona o di un organo designato dalla legge”*.

Ne consegue che, nel caso in cui vi sia l'incapacità dell'interessato a prestare validamente (coscientemente e in forma espressa) il consenso informato, è opportuno richiedere al giudice tutelare la nomina di un'amministrazione di sostegno cui venga conferito il compito di prestare il consenso informato per conto del beneficiario.

Nel giugno del 2011 l'ASL di Mantova ed il tribunale ordinario di Mantova hanno sottoscritto un Protocollo di intesa in tema di amministrazione di sostegno, frutto della collaborazione che intercorre tra i giudici tutelari e l'UPG dell'Asl (il testo integrale del Protocollo è consultabile sul sito www.aslmn.it). L'opportunità di tale accordo è derivata dalla necessità di addivenire ad una semplificazione e "standardizzazione" di alcune situazioni particolari, affinché si potessero adottare una linea operativa comune e procedure condivise e quindi più veloci.

Anche in tema di consenso informato, attraverso il Protocollo, si è concordata la possibilità di presentare un particolare ricorso "ad acta", con il quale cioè si chiede al giudice tutelare che il nominato amministratore di sostegno (provvisorio) venga incaricato di compiere un solo atto: prestare il consenso informato per un atto medico/sanitario di cui il beneficiario in quel frangente necessita.

Il contenuto dell'accordo è inoltre riferito ai presupposti ed alla legittimazione per la presentazione del ricorso in particolari casistiche e alla gestione dell'Elenco provinciale degli amministratori di sostegno.

Rispecchiando l'orientamento del tribunale, il Protocollo rappresenta un importante strumento per fornire in modo omogeneo, preciso e completo informazioni e consulenza alle famiglie, alle strutture residenziali, ai servizi sociali e sanitari.

Nel gennaio del 2010 è stato istituito, presso l'ASL della provincia di Mantova, l'Elenco provinciale degli amministratori di sostegno, che raccoglie le iscrizioni dei volontari che hanno frequentato corsi di formazione dedicati all'amministrazione di sostegno.

L'elenco, gestito esclusivamente e direttamente dall'UPG dell'ASL di Mantova, serve a fornire le candidature dei volontari iscritti a chi necessita di un amministratore di sostegno esterno alla famiglia.

L'Elenco ha struttura provinciale unitaria articolata in due sezioni:

1. SEZIONE A - Persone Fisiche (Volontari formati);
2. SEZIONE B - Soggetti di cui al Libro I°, Titolo II°, c.c. (ex art. 408 ultimo comma c.c. - ovvero Persone giuridiche pubbliche, Persone giuridiche private, Associazioni, Fondazioni e altre istituzioni di carattere privato, Associazioni non riconosciute come Persone giuridiche, Comitati).

Chi può iscriversi all'Elenco?

Possono iscriversi persone fisiche o soggetti di cui al Libro I°, Titolo II°, c.c., in possesso dei seguenti requisiti:

- persone fisiche, requisiti necessari (obbligatori):
 - maggiore età;
 - cittadinanza italiana o cittadinanza straniera con regolare residenza sul territorio italiano;
 - assenza di carichi penali pendenti o pregresse condanne penali;
 - possesso dell'attestato di frequenza ad un corso di formazione in tema di amministrazione di sostegno.
- soggetti di cui al Libro I°, Titolo II°, c.c.:
 - copia dell'atto costitutivo e dello statuto in forma di scrittura registrata con eventuale indicazione dell'iscrizione ad un registro prefettizio, regionale generale del volontariato o provinciale dell'associazionismo;
 - scopo, descritto da atto costitutivo o statuto, che ricomprenda l'aiuto a persone fragili.

Come si presenta la domanda di iscrizione?

Se si è in possesso dei requisiti richiesti, l'iscrizione prevede la compilazione di una domanda (su apposito modulo) da inoltrare all'UPG dell'ASL di Mantova, che verrà vagliata da una apposita commissione di valutazione delle istanze di iscrizione istituita presso l'ASL.

Per ricoprire l'incarico di amministratore di sostegno è obbligatorio iscriversi all'Elenco?

No. Qualunque persona teoricamente idonea a svolgere l'incarico può diventare amministratore di sostegno.

L'Elenco ha la sola funzione di fornire un nominativo laddove vi sia la necessità di tutelare una persona e non vi siano né parenti né altri soggetti esterni disposti ad assumere l'incarico.

Pubblicato da:



Progetto

Per Continuare Insieme

Amministrazione di Sostegno e Sussidiarietà

cura editoriale:

Lorenzo Tornaghi e Serena Zoboli